



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: TERRITORIO E URBANISTICA

Area: AREA LEGISLATIVA CONTENZIOSO E CONFER. DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. B6832 del 28/12/2009

Proposta n. 23805 del 23/12/2009

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010 - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42



IL DIRETTORE

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, (di seguito denominato “Codice”), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

CONSIDERATO che, dai riscontri ottenuti dall'analisi delle schede di rilevazione e dalle certificazioni trasmesse dagli enti dichiaranti, si è accertato che non tutti i Comuni del Lazio hanno adeguato la propria struttura organizzativa in conformità alle disposizioni del Codice e delle deliberazioni di Giunta regionale;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2010 entrerà in vigore la procedura prevista nell'art. 146 del Codice in materia di autorizzazione in materia di paesaggio;

RITENUTO che occorre completare il processo di verifica previsto negli articoli 146, comma 6, e 159, comma 1, del Codice; e nelle deliberazioni di Giunta regionale nn. 883/08 e 338/09

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una prima individuazione dei Comuni che possono continuare ad esercitare le funzioni amministrative delegate con la l.r. 59/95 dal 1° gennaio 2010, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati possono continuare ad esercitare le funzioni delegate con la l.r. 59/95 dopo la data del 1° gennaio 2010, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto nell'art. 146 del Codice.

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	BOVILLE ERNICA	5.
FR	BROCCOSTELLA	6.
FR	CASTROCIELO	7.
FR	COLLEPARDO	8.
FR	FERENTINO	9.
FR	FONTANA LIRI	10.
FR	FONTECHIARI	11.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	12.
FR	PESCOSOLIDO	13.
FR	PIGLIO	14.
FR	POSTA FIBRENO	15.
FR	SORA	16.
FR	TORRICE	17.
FR	VEROLI	18.
FR	VITICUSO	19.
LT	APRILIA	20.
LT	CAMPO DI MELE	21.
LT	CISTERNA DI LATINA	22.
LT	CORI	23.
LT	FONDI	24.
LT	FORMIA	25.
LT	GAETA	26.
LT	MAENZA	27.

LT	MINTURNO	28.
LT	NORMA	29.
LT	ROCCA GORGA	30.
LT	SABAUDIA	31.
LT	SAN FELICE CIRCEO	32.
LT	SERMONETA	33.
LT	SEZZE	34.
LT	SPERLONGA	35.
RI	ACCUMOLI	36.
RI	ANTRODOCO	37.
RI	BELMONTE IN SABINA	38.
RI	CANTALICE	39.
RI	CASTEL DI TORA	40.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	41.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	42.
RI	CITTADUCALE	43.
RI	COLLE DI TORA	44.
RI	COLLI SUL VELINO	45.
RI	CONTIGLIANO	46.
RI	COTTANELLO	47.
RI	FARA IN SABINA	48.
RI	FRASSO SABINO	49.
RI	GRECCIO	50.
RI	LEONESSA	51.
RI	MARCETELLI	52.
RI	MICIGLIANO	53.
RI	MONTE S.GIOV.IN SABINA	54.
RI	MONTELEONE SABINO	55.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	56.
RI	MORRO REATINO	57.
RI	PAGANICO SABINO	58.
RI	PESCOROCCHIANO	59.
RI	PETRELLA SALTO	60.
RI	POGGIO NATIVO	61.
RI	POGGIO SAN LORENZO	62.
RI	RIETI	63.
RI	RIVODUTRI	64.
RI	ROCCA SINIBALDA	65.
RI	TARANO	66.
RM	ARICCIA	67.
RM	BRACCIANO	68.

RM	CAMPAGNANO DI ROMA	69.
RM	CARPINETO ROMANO	70.
RM	CASTEL MADAMA	71.
RM	CIAMPINO	72.
RM	COLLEFERRO	73.
RM	COLONNA	74.
RM	FIANO ROMANO	75.
RM	FILACCIANO	76.
RM	FORMELLO	77.
RM	FRASCATI	78.
RM	GENZANO DI ROMA	79.
RM	GROTTAFERRATA	80.
RM	GUIDONIA	81.
RM	LARIANO	82.
RM	MAGLIANO ROMANO	83.
RM	MANDELA	84.
RM	MARCELLINA	85.
RM	MARINO	86.
RM	MAZZANO ROMANO	87.
RM	MONTEROTONDO	88.
RM	MORICONE	89.
RM	NAZZANO	90.
RM	NEMI	91.
RM	NETTUNO	92.
RM	PALESTRINA	93.
RM	POLI	94.
RM	POMEZIA	95.
RM	PONZANO ROMANO	96.
RM	RIGNANO FLAMINIO	97.
RM	ROMA	98.
RM	SACROFANO	99.
RM	SAN CESAREO	100.
RM	SEGNI	101.
RM	TIVOLI	102.
RM	TOLFA	103.
RM	TREVIGNANO ROMANO	104.
RM	VELLETRI	105.
RM	ZAGAROLO	106.
VT	ACQUAPENDENTE	107.
VT	ARLENA DI CASTRO	108.
VT	BASSANO ROMANO	109.

VT	BASSANO IN TEVERINA	110.
VT	CALCATA	111.
VT	CANEPINA	112.
VT	CAPODIMONTE	113.
VT	CAPRANICA	114.
VT	CASTEL SANT'ELIA	115.
VT	CELLENO	116.
VT	CIVITA CASTELLANA	117.
VT	FALERIA	118.
VT	GALLESE	119.
VT	GRADOLI	120.
VT	GROTTE DI CASTRO	121.
VT	ISCHIA DI CASTRO	122.
VT	ORTE	123.
VT	PROCENO	124.
VT	SORIANO NEL CIMINO	125.
VT	SUTRI	126.
VT	TARQUINIA	127.
VT	VALENTANO	128.
VT	VALLERANO	129.
VT	VILLA S.GIOV. IN TUSCIA	130.
VT	VITERBO	131.

2. I Comuni non compresi nell'elenco cesseranno di esercitare le funzioni delegate alla data del 1° gennaio 2010. Tali funzioni verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

3. Con successivi provvedimenti si provvederà ad integrare l'elenco con i Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato; inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della l.r. 24/98, a seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/97, qualora sia espressamente rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesaggistica.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).